

N. 03079/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05215/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2012, proposto dalla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-Inps, Istituto Nazionale per L'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-Inail, Cassa Edile della Provincia di Perugia; Cnce-Commissione Nazionale Paritetica Per Le Casse Edili, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti e Paola Chirulli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia n. 88;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del t.a.r. lazio – roma, sezione iii bis, n. 06118/2012, resa tra le parti, concernente ricorso per motivi

aggiunti e istanza di esecuzione della misura cautelare concessa con ordinanza n. 7374/2005 del tar lazio, roma, sezione iii bis, in materia di documento unico di regolarità contributiva (durc)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Cnce-Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avv. Tedeschini, l'avvocato dello Stato Di Cave e l'avv. Chirulli;

considerata la sussistenza di atti sopraggiunti, che – ove non ritenuti a carattere meramente interno, o comunque in quanto indicativi di modifiche intervenute nel quadro legislativo di riferimento – non sembrano avere carattere elusivo e precludono l'ulteriore esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 7374, risalente al 2005;

ritenuto pertanto che non sussistano, allo stato, i presupposti per l'istanza di esecuzione proposta in sede di appello;

ritenuto altresì che, tenuto conto delle opposte argomentazioni delle parti, le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 5215/2012).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)